

Documento di posizione «Scambio automatico di informazioni fiscali»

Cos'è lo «scambio automatico di informazioni fiscali»?

Per «scambio automatico di informazioni fiscali» (o, in seguito, «scambio automatico di informazioni») si intende dei concetti e metodi di raccolta e trasmissione di informazioni fiscali degli intermediari finanziari a delle autorità potenzialmente incaricate di prelevare delle imposte e delle tasse in Svizzera e all'Estero. Lo scambio di informazioni permette alle autorità competenti di calcolare e recuperare correttamente e integralmente le imposte e le tasse da prelevare e/o di verificare l'esattezza e l'eshaustività delle dichiarazioni fiscali e in seguito, se del caso, di prendere delle misure correttive e/o delle sanzioni. Lo scambio automatico di informazioni può effettuarsi in due modi: o le persone tenute a comunicare delle informazioni fiscali (per es. impiegati, intermediari finanziari o debitori) comunicano direttamente alle autorità fiscali nazionali o estere; o, nelle relazioni internazionali, questi fornitori di prestazioni imponibili comunicano le informazioni fiscali corrispondenti alle autorità fiscali estere potenzialmente competenti attraverso la loro autorità fiscale nazionale. Lo scambio automatico di informazioni interviene indipendentemente dai bisogni di informazione concreti delle autorità fiscali potenzialmente competenti: poco importa, in particolare, che degli indizi lascino presupporre che degli elementi imponibili siano stati dichiarati in maniera incorretta o incompleta, o che le imposte e le tasse siano state pagate in maniera incorretta o incompleta.

Ogni Stato preleva le imposte secondo il proprio diritto nazionale. I diversi sistemi fiscali presentano delle differenze considerevoli. Già solo la questione sull'esistenza o la non esistenza di un obbligo fiscale personale che incombe sulle persone fisiche e morali è estremamente complessa. I sistemi esistenti degli accordi di doppia imposizione risolvono solo in parte questo tipo di problematica. È dunque difficile, addirittura impossibile, determinare quali sono le autorità fiscali potenzialmente competenti.

Lo «scambio automatico di informazioni fiscali» non è una «norma internazionale»

Lo scambio automatico di informazioni non è un concetto per il quale esistono delle norme internazionali definite. Ogni Stato desidera ricevere, nella misura del possibile, delle informazioni adattate al suo sistema fiscale. Parallelamente, tuttavia, intende ridurre al minimo, e perfino evitare, il carico di lavoro legato alla raccolta delle informazioni, alla loro preparazione e alla loro comunicazione utile per i sistemi fiscali stranieri. I modelli di scambio automatico di informazione esistenti sono dunque geograficamente molto limitati e si limitano ad alcune infrazioni fiscali. All'interno dell'UE esistono pertanto delle disposizioni che prescrivono (in maniera non vincolante per ora) lo scambio automatico di informazioni sugli interessi percepiti. A partire dal 2014, è previsto che lo scambio automatico di informazioni diventi la norma UE per i salari e le rendite, così come per gli attivi sotto forma di beni immobiliari e di assicurazioni vita. Se il sistema funziona per questi redditi e valori patrimoniali, l'UE intende testare, a partire dal 2017, un'estensione dello scambio automatico di informazioni ad altri redditi, quali i dividendi e i guadagni in capitale. Con il Foreign Account Tax Compliance Act (FAT-

CA), gli Stati Uniti stanno imponendo al resto del mondo il loro sistema molto limitato di scambio automatico di informazioni: le informazioni scambiate automaticamente mireranno unicamente a confermare o infirmare l'esistenza di una relazione bancaria o di un'assicurazione vita, mentre tutte le altre informazioni saranno scambiate su richiesta.

Le organizzazioni o le istanze internazionali non hanno emanato delle norme che vanno al di là in ambito di scambio automatico di informazioni. La norma fissata dall'OCSE nel suo Modello di convenzione fiscale ha solo per oggetto lo scambio di informazioni su richiesta.

Lo «scambio automatico di informazioni fiscali» crea un mostro amministrativo

Se all'interno dell'UE gli scarti sono enormi in materia di imposizione della sostanza e dei redditi del risparmio, a livello mondiale questi diventano chiaramente ingestibili. La semplice gestione degli elementi di ricongiungimento fiscale delle persone fisiche (domicilio, soggiorno, nazionalità, partecipazione nelle imprese o proprietà fondiaria) suppone dei mezzi irragionevoli. In fin dei conti, quale informazione bisogna trasmettere a quale paese? Su una piazza finanziaria attiva nella rete internazionale è impossibile rispondere a questa domanda. Il risultato sarà l'amministrazione di miliardi di masse di dati da gestire che concernono quasi esclusivamente dei ricavi e dei patrimoni già correttamente dichiarati. Bisognerà mettere in atto e gestire a grandi spese degli immensi cimiteri di dati che non servono a niente. Questi costi oltrepasseranno, in ogni caso, il totale delle entrate fiscali supplementari. Il sistema di scambio automatico di informazioni si fonda su una concezione dello Stato secondo la quale quest'ultimo non è al servizio dei suoi cittadini, ma serve ai suoi propri interessi e costituisce un fine a sé stesso.

Perché l'imposta alla fonte e lo scambio facoltativo di informazioni su richiesta costituiscono un modello migliore?

La politica svizzera ha finora rifiutato, ragionevolmente, lo scambio automatico di informazioni come norma generale. Il modello svizzero di imposta alla fonte liberatoria, con possibilità di optare per la dichiarazione, è più efficace. Le informazioni fiscali pertinenti definite negli accordi internazionali sono raccolte laddove i ricavi sono incassati. Qui viene anche prelevata l'imposta dovuta nello Stato partner, prima di essere trasferita. Lo Stato partner riceve così le imposte che gli ritornano in virtù dell'accordo, come pure le informazioni concernenti i clienti che hanno optato per lo scambio di informazioni. Questo sistema resta semplice ed efficace, e genera altresì delle entrate fiscali. Permette inoltre di appurare il passato per mezzo di pagamenti unici, senza che lo Stato debba dichiarare guerra fiscale totale ai suoi cittadini. Infine, è compatibile con le norme dell'OCSE nella misura in cui, su richiesta motivata, si possono comunicare delle informazioni relative a dei clienti sottoposti all'imposta alla fonte. In virtù dei numerosi accordi di doppia imposizione, questo sistema per i salari sottoposti all'imposta alla fonte funziona ormai da decenni.

La Svizzera rispetta le norme internazionali

La Svizzera sta applicando già ora le norme dell'OCSE in materia fiscale nel quadro degli accordi di doppia imposizione e dei due accordi sull'imposta liberatoria. Degli accordi simili sono in trattativa con 16 paesi membri dell'UE e altri 5 sono già stati firmati. Sono inoltre in corso delle negoziazioni con numerosi Stati. Con la concessione dell'assistenza amministrativa, queste negoziazioni arrecano anche regolarmente delle altre migliorie della situazione in materia doppia imposizione.

Con questo si è fatto abbastanza. Non si necessita altro. In particolare, non c'è bisogno di estendere gli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari in materia fiscale. La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo deve restare rigorosamente separata dalle misure che mirano a favorire la trasparenza fiscale.

L'ASG respinge lo «scambio automatico delle informazioni fiscali»

L'ASG respinge l'introduzione dello scambio automatico di informazioni come norma unilaterale della Svizzera, ma anche come modello in generale. Ogni paese cerca di ottimizzare lo scambio di informazioni fiscali al riguardo delle proprie leggi fiscali e, nella misura del possibile, della sua piazza finanziaria. Questo non fa che alimentare la lotta al potere delle grandi economie contro le più piccole. La tendenza dei "grandi" di trattare le piccole economie come delle colonie o degli Stati vassalli ha raggiunto, e addirittura oltrepassato, i limiti del sopportabile. Il ricatto che esercita il FATCA su tutte le piazze finanziarie obbligate a eseguire delle operazioni in dollari americani mostra chiaramente che il limite della ragionevolezza è stato oltrepassato.

Il fatto che la Svizzera non intende incoraggiare la sottrazione fiscale negli Stati di diritto stabili e democratici è stato confermato a più riprese in questi ultimi anni nell'arena politica. Per lottare contro la sottrazione fiscale sulla piazza finanziaria svizzera, è sufficiente applicare sistematicamente la norma dell'OCSE concernente lo scambio di informazioni su richiesta. L'ASG agisce pertanto in favore di un'interpretazione chiara dell'articolo 26 del Modello di convenzione fiscale. Delle possibilità di ricorso devono essere imperativamente garantite alle persone toccate. Se la sottrazione fiscale è un elemento costitutivo di un'infrazione, i principi applicabili devono essere gli stessi di quelli per l'assistenza giudiziaria in materia penale. I principi dello Stato di diritto devono prevalere, anche in ambito fiscale. Nel regime dello Stato di diritto, il diritto fiscale non fa eccezione. È per questo che l'assistenza amministrativa in materia fiscale dovrà restare limitata agli Stati il cui sistema politico e giuridico può essere considerato come democratico e conforme ai principi dello Stato di diritto.